

Deliberazione 28 giugno 2004, n. 602 della Giunta Regionale

L.R. 11 ottobre 2002 n. 36 – prelievo in deroga della specie fringuello (*fringilla coelebs*)

1. sul territorio regionale è consentito il prelievo a carico della specie fringuello (*Fringilla coelebs*) nel periodo compreso fra il 10 ottobre e il 10 novembre 2004;
2. il prelievo del fringuello è consentito, con i mezzi di cui all'art. 31 della l.r. 3/94, esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati, residenti in Toscana, nell'ATC di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali, per un massimo di 5 capi giornalieri e di 20 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo;
3. l'autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria (tel. 055/34501) a partire dal 1 ottobre 2004 fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e, comunque, non oltre il 23 ottobre 2004 Il numero di autorizzazione deve essere conservato dal cacciatore ed esibito agli organi di vigilanza.
4. il prelievo non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia;
5. i capi abbattuti dal cacciatore devono essere annotati sul tesserino regionale nell'apposita pagina subito dopo ogni singolo abbattimento;
6. al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 79/409 CEE, la competente struttura della Giunta regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni del Senato e della Camera e all'I.N.F.S., una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie fringuello;
7. è vietata la vendita dei fringuelli prelevati (art. 43 l.r. 3/94);
8. è vietato l'uso di richiami vivi della specie *fringilla coelebs*;
9. la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'art. 51 della l.r. 3/94.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, l.r. 18/96.

Delibera n. 811 del 27 agosto 2004 della Giunta Regionale (prelievo in deroga della specie **storno**)

1. Ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera a) della direttiva 79/409 CEE e dell'art. 19bis della legge 157/92, al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura, è consentito il prelievo da appostamento della specie storno nel periodo compreso fra il 19 settembre e il 31 dicembre 2004;
2. Il prelievo dello storno è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di 20 capi giornalieri e 100 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
3. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia lo storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 5 settembre 2004;
4. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia;
5. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina;
6. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti;
7. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 79/409/CEE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'I.N.F.S. una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;
8. E' vietata la vendita degli storni prelevati (art. 43 l.r. 3/94);
9. La vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'art. 51 della l.r. 3/94.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, l.r. 18/96.